



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 29/09/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

**FONZO IGNAZIO**, Presidente  
**VETRANO ERNESTO**, Relatore  
**BARBARINO IGNAZIA**, Giudice

in data 29/09/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2397/2021 depositato il 25/10/2021

**proposto da**

Carlo Gangitano - GNGCRL45E13B602M

**Difeso da**

Alessandro Gravina - GRVLSN78T05H501U  
Vincenzo Marano - MRNVCN75H21D643I  
Claudia Russo - RSSCLD77B58I452S

**ed elettivamente domiciliato presso** [alessandro.gravina@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:alessandro.gravina@pec.ordineavvocaticatania.it)

**contro**

Comune di Caltagirone - Piazza Municipio 5 95041 Caltagirone CT

**elettivamente domiciliato presso** [pino.erba@odcec.legalmail.it](mailto:pino.erba@odcec.legalmail.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4618 IMU 2015

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Carlo Gangitano impugnava il suddetto avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015, emesso dal Comune di Caltagirone di € 1.036,00 e notificato in data 30.03.2021.

Il ricorrente richiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione.

Non si costituiva il Comune di Caltagirone.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto. Infatti, il rilievo della maturata prescrizione dalla pretesa tributaria è fondato. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che *“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”*.

Nell'ambito della ordinaria disciplina si è frapposta quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19. Per cui, in ragione dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo del comma 4 dell'articolo citato a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015.

Questa disciplina, come visto, è rivolta alla totalità degli enti impositori, inclusi quindi gli enti territoriali e locali, come i comuni. Ed infatti, quando in sede emergenziale si è voluto rivolgere il precetto normativo ai soli organi dell'Amministrazione finanziaria lo si è fatto in modo espresso. Ne consegue che la disciplina emergenziale ha spostato il termine di decadenza relativo a omesso versamento IMU per il periodo d'imposta 2015 di 85 giorni dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo 2021.

Nel caso in decisione, essendo il tributo in contestazione afferente all'anno 2015, non risultando vi siano stati atti interruttivi, il diritto dell'ente impositore di procedere alla riscossione deve considerarsi prescritto essendo ampiamente decorso il termine citato di prescrizione quinquennale essendo stato notificato il 30.03.2021.

Pertanto, questa Corte accoglie il ricorso. Le spese di lite vengono compensate trattandosi, comunque, di tributi non versati.

**P.Q.M.**

Questa Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Catania in data 29 settembre 2023.

IL GIUDICE L./EST.

Dott. Ernesto Vetrano

IL PRESIDENTE

Dott. Ignazio Fonzo